



---

FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

---

*Segreterie Nazionali*

Roma, 18 luglio 2019

Trasmissione a mezzo pec

Ill.mo Sig. Prefetto  
Prefetture di  
Bari, Brindisi, Como, Piacenza

Commissione di Garanzia dell'attuazione  
della Legge sullo Sciopero nei Servizi  
Pubblici Essenziali

Riscontriamo la comunicazione del 17 u.s. per richiamare la vs. attenzione a due commi dell'art. 8 della "Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, 1. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per il settore della vigilanza, sicurezza e ordine pubblico adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 06/431 del 19 luglio 2006" in cui si afferma:

*"Tali prestazioni sono definite mediante accordi aziendali e, nelle more di questi, con regolamenti di servizio, tenuto conto di quanto previsto nella seconda parte della lett. a) dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.*

*Nei casi in cui l'attività di vigilanza sia fornita ad amministrazioni o aziende erogatrici di servizi essenziali, tali soggetti, unitamente alle imprese di vigilanza, stipulano con le organizzazioni sindacali del personale di vigilanza accordi congiunti per la definizione di prestazioni indispensabili di tale personale."*

Per effetto di quanto sopra, appare evidente che incombe sull'Ente/Azienda committente e sull'impresa di vigilanza l'onere di attivare il confronto previsto e fornire gli elementi a supporto della richiesta, al fine di ricercare l'intesa in oggetto.

Solo ove l'esito del confronto si rivelasse negativo, troverà applicazione l'ultimo comma del predetto art. 8, nella parte in cui recita *"Nelle more della stipulazione di detti accordi le prestazioni sono definite con regolamento delle suddette amministrazioni e aziende, tenuto conto di quanto*

*previsto nella seconda parte della lett. a) dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e ss. mod. Gli accordi e i regolamenti suddetti sono comunicati alla Commissione di garanzia.”*

A nostro parere, infine, occorre considerare attentamente il nesso tra il singolo servizio di vigilanza privata e l'attività svolta dal committente, al fine di accertare se effettivamente l'astensione dal lavoro delle guardie particolari giurate incida sull'erogazione del servizio pubblico essenziale oppure si configuri come mera attività accessoria.

Distinti saluti.

p.la FILCAMS/CGIL  
(Sabina Bigazzi)  


p.la FISASCAT/CISL  
(Aurora Blanca)  


p.la UILTuCS  
(Stefano Franzoni)  
